



REGOLAMENTO D'ATENEО PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure:

- a) per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (di seguito CFU);
- b) i principi e i criteri guida circa il riconoscimento dei CFU cui i singoli regolamenti dei Corsi di Studio sono tenuti ad attenersi;
- c) la disciplina applicabile al riconoscimento dei CFU, qualora il regolamento del singolo Corso di Studi non definisca una propria disciplina conforme ai principi e criteri guida previsti nel presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Per riconoscimento crediti si intende:

- a) convalida degli esami, ovvero l'attribuzione di CFU relativi ad attività formative corrispondenti ad insegnamenti universitari certificati dal superamento dell'esame o da altra forma di verifica del profitto svolti presso l'Ateneo o altro Ateneo Italiano;
- b) convalida degli esami sostenuti presso Atenei esteri, ovvero l'attribuzione di CFU relativi ad attività formative corrispondenti ad insegnamenti universitari certificati dal superamento dell'esame o da altra forma di verifica del profitto svolti presso un Ateneo straniero;
- c) riconoscimento per attività formative, ovvero l'attribuzione di CFU in conseguenza di attività formative post secondarie alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso;
- d) riconoscimento per attività professionali, ovvero l'attribuzione di CFU in conseguenza di attività professionali.

Art. 3 – Presentazione delle domande per il riconoscimento di CFU

1. La domanda per il riconoscimento deve essere presentata prima, o contestualmente alla domanda di immatricolazione, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo e presso gli uffici del medesimo, con le formalità in essa specificate.

2. Al fine di assicurare stabilità e certezza giuridica alle carriere degli studenti, possono essere presentate richieste di modifica e integrazione alla domanda di riconoscimento presentata, solo entro i 30 giorni successivi all'immatricolazione. In nessun caso è possibile richiedere il riconoscimento per attività perfezionatesi successivamente all'immatricolazione.

3. Una volta presentata la domanda di riconoscimento, lo studente può comunque procedere con l'immatricolazione; i CFU eventualmente riconosciuti a seguito della valutazione della domanda verranno automaticamente inseriti nella carriera dello studente.

4. La valutazione dei CFU riconoscibili ai fini dell'immatricolazione ha validità solo qualora l'immatricolazione si perfezioni entro il 31 luglio dell'anno accademico cui la valutazione si riferisce.

5. Saranno valutati i CFU riconosciuti in seguito ad apposite convenzioni, solo nel caso di trasferimento in entrata da altri Atenei italiani.

Art. 4 – Riconoscimento di CFU in base all'art. 2 lettera a) - Convalida delle attività svolte presso l'Ateneo o altro Ateneo italiano

1. Chi proviene da altri corsi di studio e/o sia già in possesso di titoli accademici (quali lauree triennali quadriennali, specialistiche, magistrali o Master Universitari) può chiedere la convalida degli insegnamenti già sostenuti secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Possono essere convalidati gli insegnamenti, e quindi riconosciuti i relativi CFU, svolti presso l'Ateneo o

altro Ateneo italiano o comunque istituto rientrante nel Sistema Universitario italiano, relativamente ai quali sia stato accertato l'apprendimento attraverso il superamento di un esame di profitto, sostenuto nell'ambito del percorso formativo di un Corso di Laurea o di un Master livello universitario.

3. In nessun caso possono essere convalidate attività formative, sia pur quantificate in CFU, svolte presso enti non rientranti nel Sistema Universitario nazionale, ovvero facenti parte di un'offerta formativa non rientrante in un Corso di Laurea o Master Universitario.

4. Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti, vengono convalidati e quindi riconosciuti i CFU connessi ad attività formative che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

- a) identità di settore scientifico disciplinare fra la materia prevista nel piano di studi del corso di arrivo e quello del corso di partenza;
- b) identità di settore concorsuale fra la materia prevista nel piano di studi del corso di arrivo e quello del corso di partenza previa verifica della prossimità dei programmi di studio.

5. La convalida viene effettuata per un numero pari al valore in CFU dell'attività formativa oggetto di convalida e fino a concorrenza al valore CFU dell'attività corrispondente prevista nel piano di studi di cui il richiedente intende immatricolarsi; eventuali eccedenze inferiori ai 6 CFU possono non essere utilizzate in compensazione a valere su altri insegnamenti previsti nel piano di studi.

6. Se l'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento è qualificato da un numero di crediti inferiore rispetto all'insegnamento corrispondente previsto dal piano di studio di destinazione si procede al riconoscimento. Sarà demandata poi ai docenti dei singoli insegnamenti la definizione dei contenuti e i termini per la necessaria integrazione.

7. Le attività formative che non soddisfino nessuno dei requisiti di cui al comma quarto, se coerenti con il percorso di studi, e in applicazione dei criteri di cui ai commi quinto e sesto, potranno essere ugualmente riconosciute, a titolo di insegnamenti a libera scelta, nei limiti previsti dal piano di studi di cui il richiedente intende immatricolarsi.

8. Qualora gli insegnamenti per i quali si richiede il riconoscimento appartengano ad un corso di laurea del vecchio ordinamento, ci si atterrà ai seguenti criteri: a) gli insegnamenti semestrali saranno valutati sino ad un massimo di 6 CFU, quelli annuali fino a 15 CFU in ragione dell'impegno orario previsto; b) l'individuazione del settore scientifico disciplinare e del settore concorsuale viene effettuata sulla base della congruità del programma dell'insegnamento da convalidare con la declaratoria vigente al momento della presentazione della domanda.

9. Ai fini della valutazione dei requisiti indicati dal comma quarto, si tiene in considerazione la definizione dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari per come vigenti al momento della presentazione della domanda.

10. Non possono essere convalidati i CFU relativi all'esame finale; solo in caso di trasferimento in entrata da altro Ateneo italiano possono essere riconosciuti i CFU non connessi a insegnamenti oggetto di effettivo esame di profitto presso l'Ateneo di provenienza, ma a loro volta riconosciuti da quest'ultimo in base a proprie convenzioni.

11. Ai fini del calcolo del voto degli esami convalidati si considera la votazione conseguita nell'Ateneo/Corso di studi di provenienza; qualora invece la convalida derivi dal riconoscimento di due esami per uno del corso di arrivo, il voto sarà pari alla media ponderata dei due esami sostenuti nell'Università di partenza; qualora infine l'attività oggetto di convalida sia stata registrata nell'Ateneo/Corso di provenienza con l'idoneità, al corrispondente insegnamento viene attribuita la votazione pari alla media dei voti d'esame convalidati.

12. In assenza di specifiche norme derogatorie definite dal regolamento del singolo Corso di Studi:

- a) l'attività di convalida viene effettuata dall'ufficio centrale per il riconoscimento dei CFU; b) l'ufficio centrale per il riconoscimento dei CFU, all'inizio di ciascun anno accademico, acquisisce dai Coordinatori dei Corsi di studio i criteri generali cui si deve attenere in merito a:
 - i. la verifica richiesta dalla lettera b) del comma quarto;
 - ii. la valutazione di coerenza richiesta dal settimo comma;
 - iii. le valutazioni/individuazioni previste dal comma ottavo;
 - iv. le valutazioni previste dall'art. 5 commi 1, 2 e 4.
- b) al di fuori dei criteri generali rilasciati ai sensi della lettera precedente l'ufficio medesimo è tenuto a richiedere al direttore del corso di studi coinvolti un parere specifico;
- c) non è prevista l'obsolescenza dei CFU conseguiti.

Art. 5 – Riconoscimento di CFU in base all’art. 2 lettera b) - Convalida delle attività svolte presso un Ateneo estero

1. Chi proviene da altri corsi di studio e/o sia già in possesso di titoli accademici rilasciati da Atenei stranieri può chiedere la convalida degli insegnamenti già sostenuti, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Possono essere convalidati gli insegnamenti, e quindi riconosciuti i relativi CFU, svolti presso un Ateneo straniero, relativamente ai quali sia stato accertato l’apprendimento attraverso il superamento di un esame di profitto.
3. In nessun caso possono essere convalidate attività formative, sia pur quantificate in CFU, svolte presso enti non rientranti in un Sistema Universitario Nazionale; la valutazione viene effettuata sulla base della normativa vigente, ivi compresi gli accordi internazionali e bilaterali.
4. Per chiedere il riconoscimento di attività sostenute all’estero è necessario presentare Domanda di riconoscimento dei crediti; alla domanda devono essere allegati: a) titolo originale di scuola secondaria superiore legalizzato e munito di dichiarazione di valore; b) titolo originale universitario tradotto, legalizzato e munito di dichiarazione di valore c) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica attestante gli esami superati (ore di attività didattica teorico-pratica, votazioni...) e i relativi programmi tradotti e legalizzati (Certificato e programmi possono essere sostituiti dal Diploma supplement).
5. Qualora l’insegnamento di cui si chiede la convalida non sia quantificato né in CFU né in ECTS, il valore in CFU viene ricavato in base al numero di ore di didattica previste in base al seguente criterio 8 ore di corso = 1 CFU.
6. L’attività di riconoscimento dei CFU da attività svolte all’estero è improntata al criterio della prudenza, pertanto l’ufficio centrale per il riconoscimento dei titoli, in caso di dubbio riguardante l’autorità straniera, è tenuta a informare il Direttore del Corso di studi, cui viene demandata la decisione.
7. La disciplina descritta all’art. 4 trova applicazione per tutto ciò che non è incompatibile con il presente articolo.
8. Gli insegnamenti giuridici aventi ad oggetto il diritto straniero possono essere riconosciuti solo qualora il corso di studi di destinazione preveda esami di diritto relativi allo Stato estero, ovvero insegnamenti afferenti a discipline riconducibili al diritto internazionale, comunitario, comparato e romanistico; in tutti gli altri casi possono essere riconosciuti solo come insegnamenti a libera scelta, nei limiti previsti dal piano di studi cui il richiedente intende immatricolarsi, e sempre che siano coerenti con il piano di studi medesimo.
9. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica ai programmi internazionali riconosciuti di mobilità degli studenti (ad es. Erasmus), né agli accordi bilaterali o plurilaterali stipulati dall’Ateneo con altri Atenei Stranieri.

Art. 6 – Riconoscimento di CFU in base all’art. 2 lettera c) - Riconoscimento per attività formative - e d) - Riconoscimento per attività professionali

1. Possono essere riconosciute, a valere esclusivamente in sostituzione di insegnamenti a libera scelta, attività formative post secondarie, alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso
2. Possono essere riconosciute, a valere esclusivamente in sostituzione di insegnamenti a libera scelta, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Il riconoscimento di CFU previsto dal presente articolo è possibile fino a un massimo di 12 CFU, complessivamente fra corsi di I e di II livello.
4. Sempre nel limite complessivo dei 12 CFU, l’attività lavorativa, il praticantato, lo stage o il tirocinio extracurricolare e il servizio civile possono essere riconosciuti come tirocinio curricolare, se presente nel piano di studi dove il richiedente intende iscriversi, in ragione di 1 CFU ogni 8 ore di attività dimostrata. Le attività devono essere coerenti con il percorso di studi scelto.